

COMUNE DI MADONNA DEL SASSO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Piazza I° Maggio, n° 1- E-Mail: madonna.del.sasso@reteunitaria.piemonte.it

C.A.P. 28894 Codice Fiscale e P.I 00311870034 Tel. 0322/981177 Fax 0322/981900

REGOLAMENTO COMUNALE POLIZIA RURALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 10.05.1953

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.51 del 16.12.1967

TITOLO I

DELLA POLIZIA RURALE

Art.1

Scopo del servizio di polizia rurale è di assicurare, nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e delle disposizioni emanate da altri Enti autorizzati per l'interesse in genere della cultura agraria, nonché di vigilare sull'adempimento dei servizi ad essa connessi e di concorrere alla tutela dei diritti dei privati in rapporto alla comune esplicazione ed all'incremento dell'agricoltura.

Art.2

Il Sindaco dirige il servizio di polizia rurale coadiuvato dai funzionari dell'ufficio di polizia municipale. Il servizio viene effettuato dagli agenti municipali, dagli agenti e funzionari della forza pubblica, dagli agenti giurati delle società legalmente costituite per la tutela degli interessi agrari, e dagli agenti del corpo forestale e della polizia stradale nell'ambito delle rispettive attribuzioni e circoscrizioni.

Art. 3

Le guardie campestri e gli agenti rurali delle società private legalmente costituite sono subordinati agli ordini del Sindaco e devono cooperare con gli altri funzionari e agenti per il regolare adempimento dei servizi che riguardano la polizia rurale.

Art. 4

Per le operazioni di polizia giudiziaria, i funzionari e gli agenti devono attenersi alle prescrizioni del codice di procedura penale.

All'infuori dei casi di flagrante e quasi flagrante reato gli agenti e funzionari di polizia non possono penetrare nelle private abitazioni senza essere muniti di un mandato scritto del Sindaco, osservate le norme e le forme di cui agli articoli 267 e 333 del Codice di procedura penale e dell'art. 9 del D.L. 20 gennaio 1944, n. 45.

Art. 5

Oltre ai poteri che ai sensi dell'art. 55 del T.U. comunale e provinciale 3 marzo 1934, n.383, gli sono attribuiti, è demandata al Sindaco la facoltà di emettere ordinanze ai sensi dell'art. 76 della legge 20 marzo 1865, n.2248 allegato F).

TITOLO II.

CAPO I

TUTELA DELLA PROPRIETA' CAMPESTRE

Art. 6

Il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui anche se incolti e non muniti di recinti e di ripari, è vietato ai non aventi diritto.

Chi è autorizzato al passaggio nei fondi altrui deve praticarlo in modo da recare il minor danno possibile.

Art. 7

Nei fondi altrui il diritto di passaggio con bestiame sia sciolto che aggiogato, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a prevenire i danni che all'altrui proprietà possono derivare dall'esercizio stesso.

Art. 8

Nei fondi di proprietà altrui l'esercizio della caccia è regolato dalle disposizioni del codice civile, del codice penale e delle leggi particolari che la contemplano.

Art. 9

La piantagione di alberi, viti e siepi ai confini di ogni proprietà, non latistante a strade, il taglio dei rami e delle radici che si protendono dal fondo del vicino, debbono eseguirsi sotto l'osservanza delle disposizioni previste per tale materia dal codice civile.

Art. 10

Nelle campagne è vietata l'accensione di fuochi a distanza minore di 100 metri dall'abitato, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno, biada e qualsiasi altro deposito di materia combustibile.

Oltre l'osservanza delle predette disposizioni, il fuoco deve essere acceso con l'adozione delle misure necessarie per prevenire danni all'altrui proprietà e con l'assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che non sia spento.

Art. 11

Per spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi altrui anche se spogliati interamente del raccolto, occorre il consenso del proprietario.

Salvo il caso in cui il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da un atto scritto da esibirsi, ad ogni richiesta, agli agenti interessati.

Art. 12

Senza il preventivo permesso del proprietario è vietato a chiunque di impossessarsi dei frutti caduti dalle piante, ancorché situate su terreni confinanti con strade soggette al pubblico transito.

I frutti medesimi appartengono al proprietario delle piante stesse.

Art. 13

Per l'allevamento dei bachi da seta è necessario dare preavviso all'ufficio municipale denunciando la relativa partita ed osservare le punizioni della legge 14 giugno 1928, n.1379.

Art. 14

Delle assunzioni di bestiame a soccida semplice deve essere informato l'ufficio comunale al quale occorre denunciare la qualità ed il numero dei capi presi per l'accrescimento.

Art. 15

Le persone che vengano sorprese dagli agenti di polizia in campagna, con strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali ed altri prodotti della terra e che non siano in grado di giustificare la provenienza degli oggetti, possono essere "fermate" dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art.238 del Codice di procedura penale e osservate le norme di cui al D. L. 20 gennaio 1944, n.45, e accompagnate all'ufficio di polizia municipale per gli accertamenti del caso.

Capo II

DEI PASCOLI

Art. 16

Sui terreni di proprietà altrui, senza il consenso espresso del proprietario del fondo, il pascolo è vietato in qualsiasi epoca dell'anno.

A meno che il proprietario del fondo sia presente, in ogni altro caso il concessionario del pascolo deve essere munito di permesso scritto da presentarsi, ad ogni richiesta, agli agenti.

Art. 17

Il pascolo è vietato per il bestiame di qualunque sorta lungo i cigli stradali, le scarpate ed i fossi laterali.

Art. 18

Il bestiame incustodito che viene sorpreso a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà privata o lungo le strade, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a

che non sia stato rintracciato il proprietario, ferme restando le disposizioni del codice civile e fatta salva l'adozione delle misure di spettanza dell'autorità giudiziaria, per assicurare il risarcimento del danno patito dall'Ente o dai privati.

Art. 19

Durante il pascolo il bestiame deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danno ai fondi finitimi o molestia ai passanti.

Art. 20

Durante le ore di notte il pascolo è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi e tali da evitare i danni che per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.

Art. 21

Salva l'osservanza delle disposizioni prefettizie riguardanti gli spostamenti delle mandrie e dei greggi per la monticazione e demonticazione i conducenti di bestiame (pastori, caprai, ecc.) transitanti nel Comune, devono denunciare all'ufficio comunale entro due giorni dall'arrivo al fondo presso cui hanno fissato la loro dimora, i terreni che hanno preso in godimento per il pascolo ed il personale che hanno alla loro dipendenza.

Qualsiasi mutamento deve essere denunciato, entro 24 ore, all'ufficio comunale.

Art. 22

I proprietari di più di tre capre, sono tenuti a fare la denuncia all'ufficio comunale agli effetti della legge 16 giugno 1927, n.1123, modificata dalla legge 3 luglio 1930, n.1080 e del relativo regolamento 12 agosto 1927, n.1763.

Le capre non possono essere ammesse al pascolo nei boschi e nei terreni cespugliati, di cui all'art. 127 del T.U. per la Finanza locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n.1175, senza espressa licenza del Sindaco, dalla quale deve risultare il numero delle capre e la indicazione dei boschi e terreni cespugliati in cui sia stato autorizzato dai competenti organi forestali e tecnici l'esercizio del pascolo caprino.

Art. 23

I conducenti ed i proprietari di mandrie e greggi transitanti sono tenuti ad osservare le prescrizioni del regolamento locale d'igiene, del regolamento di polizia veterinaria e delle altre norme igienico-sanitarie e tecniche debitamente emanate.

Art. 24

I conducenti ed i proprietari di mandrie e greggi che, con la loro condotta, si rendono sospetti oppure pericolosi per l'ordine, la sicurezza pubblica o per la pubblica morale, saranno denunciati all'autorità di P.S. per il rimpatrio ai sensi dell'art.157 del T.U. legge di P.S. 18 giugno 1931, n.773.

Art. 25

L'esercizio del pascolo nelle proprietà private è soggetto all'osservanza delle leggi forestali e dei relativi regolamenti.

Per l'esercizio dei pascoli sui beni di proprietà demaniale del Comune si devono osservare le disposizioni del regolamento per il godimento in natura dei beni.

Per quanto concerne la proprietà terriera nei riguardi idro-geologici e silvo-pastorali dovranno osservarsi le disposizioni contenute nel R.D. 30 dicembre 1923, n.3267 e nel relativo regolamento approvato con R.D. 16 maggio 1926, n.1126 e le vigenti disposizioni di massima sulla polizia forestale.

Art. 26

I terreni boscati o cespugliati e quelli comunque sottoposti a vincoli, a chiunque appartenenti, sono soggetti alle relative disposizioni di legge e regolamento in vigore (legge forestale 30 dicembre 1923, n.3267, modificata con R.D.L. 3 gennaio 1926, n.23 e regolamento 16 maggio 1926, n. 1126), del regolamento provinciale sulle prescrizioni di massima e di polizia forestale e norme per la utilizzazione dei boschi non vincolati e per la prevenzione degli incendi boschivi, nonché dell'art. 129 del T.U. per la Finanza locale, per quanto concerne il pascolo degli animali caprini e del R.D.L. 18 giugno 1931, per la tutela dei castagneti.

Art. 27

Per i boschi non vincolati dovranno osservarsi, per i tagli e per il pascolo, le stesse norme dettate, per i boschi vincolati, nelle prescrizioni provinciali di massima, nell'art. 9 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e nel R.D. 3 gennaio 1926, n. 23.

CAPO III

DELL' INDUSTRIA DEL LATTE

Art. 28

Chi intende esercitare l'industria del latte deve, quindici giorni prima, darne partecipazione all'autorità comunale per i provvedimenti di sua competenza, sentito l'ufficiale sanitario.

Art. 29

Gli esercenti l'industria del latte devono osservare le disposizioni del regolamento 9 maggio 1929, n. 994, sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, nonché, per quanto interessano, le norme del regolamento comunale d'igiene e di polizia urbana.

In tutti i locali in cui si produce e si fa commercio del latte devono adottarsi le misure prescritte dalla legge 29 marzo 1928, n.858 e dal Decreto Ministeriale 20 maggio 1928, per la lotta contro le mosche.

TITOLO III

CAPO I

DELLE STRADE ED ACQUE PUBBLICHE

Art. 30

Sulle strade comunali, consorziali e vicinali è vietato di fare opere, depositi, ingombri in modo da pregiudicare il libero transito o di alterarne le dimensioni, la forma e l'uso.

E' pure vietato di trasportare a strascico sulle strade legnami di qualunque sorta e dimensione che compromettano il buono stato delle strade e danneggino il sedime stradale ed i manufatti con carri, slitte, cogli strumenti agrari ed in qualsiasi altro modo.

Art. 31

Nelle pubbliche strade il bestiame deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente per impedire che crei difficoltà al libero transito e rechi molestia ai passanti.

Gli animali indomiti e pericolosi debbono essere condotti con tutte le misure atte a prevenire qualsiasi pericolo per il pubblico transitante.

Art. 32

L'abbeveramento del bestiame è vietato nei fossi e canali laterali alle strade a meno che non esistano appositi abbeveratoi costruiti dietro il consenso della competente autorità.

Art. 33

Lungo le strade i greggi e le mandrie non possono sostare e devono essere segnalati a distanza con il suono di una campanella.

Di notte devono essere preceduti e seguiti da persona munita di fanale acceso.

Art. 34

L'espurgo dei fossi lungo le strade comunali e rurali deve essere eseguito a cura e spese degli utenti, dei consortisti e dei privati tenutivi per consuetudine, una volta all'anno e occorrendo, più volte.

In caso di trascuranza, o di inadempienza del proprietario o chi per esso, nel termine prescritto dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a sue spese, ferma restando la contravvenzione accertata.

Art. 35

Chiunque abbia acquistato il diritto di attraversare le strade con condotti di acqua è obbligato a mantenere i condotti ed i ponti in modo che non possa derivarne danno al suolo stradale.

Detti ponti devono essere costruiti secondo le prescrizioni impartite dall'ufficio tecnico del Comune.

Art. 36

Per la piantagione degli alberi, siepi, lateralmente alle strade, e la coltura dei terreni a bosco devono osservarsi le prescrizioni degli art. 69 e 71 della legge 20 marzo 1865, n.2248, allegato F.

Art. 37

E' fatto obbligo ai proprietari di fondi di tenere regulate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade, ed a fare tagliare i rami dalle piante che si protendono oltre il ciglio stradale.

In caso di trascuranza da parte del proprietario o di sua inadempienza o di chi per esso nel termine prescritto dal Comune, l'Amministrazione farà compiere dette operazioni a sue spese, ferma restando la contravvenzione accertata.

Art. 38

I frontisti delle strade pubbliche non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade stesse, ma devono formare lungo di esse la regolare capitagna o cavezzaglia per rivolgere l'aratro e le bestie senza danno delle strade, delle ripe e dei fossi.

Art. 39

Alla polizia stradale sono inoltre applicabili le disposizioni del T.U. 8 dicembre 1933, n. 1740.

Art. 40

Non possono essere introdotte variazioni o innovazioni nel corso delle acque pubbliche, mediante la formazione negli alvei dei fiumi, torrenti e scolatori pubblici di chiuse, pietraie, scava menti, canali d'invito alle derivazioni ed altre simili opere le quali, ancorché instabili, diano luogo ad alterazione del libero corso delle acque a pregiudizio degli utenti inferiori.

Art. 41

Le derivazioni abusive sono vietate. Così pure le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei, lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi aderenti alle sponde, le variazioni o guasti ai ripari o manufatti posti lungo i corsi d'acqua, la posa di tronchi di alberi e di qualsiasi altro mezzo per ostruire il corso dell'acqua nel letto dei fiumi e torrenti e le opere per rendere malagevoli i passaggi sulle sponde destinati alla sorveglianza e custodia delle acque.

Art. 42

E' passibile di contravvenzione, salvo le maggiori penalità previste nelle leggi, chi inquina l'acqua delle sorgenti come dei corsi, sia pubblici che privati col getto di qualsiasi materia nociva o di sostanze micidiali per la pesca.

Non è permesso di convogliare nei corsi di acqua, sia pubblici che privati, le materie putride dei condotti scaricatori.

Art. 43

I proprietari e gli utenti di canali artificiali, esistenti lateralmente o in contatto alle strade, sono obbligati ad impedire la espansione dell'acqua sulle medesime, ed ogni guasto al corpo stradale e sue pertinenze. La irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo che non derivi danno alle medesime, formando, secondo il bisogno, un doppio riparo.

Art. 44

La pulizia degli abbeveratoi deve essere costante e regolare. E' vietato di lavare in essi il bucato o di introdurre oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.

Art. 45

Gli abbeveratoi per animali devono essere indipendenti dalle fontane pubbliche per uso domestico, e l'acqua di rifiuto non può servire per i lavatoi o per altro uso domestico.

CAPO II

DELLE PIANTE E DEL BESTIAME

"DELLA PROTEZIONE DELLA FLORA ALPINA SPONTANEA"

ART. 46

Rilevando o ricevendo denunce della comparsa di animali nocivi, crittogame, bruchi ed altri insetti dannosi alla campagna, l'autorità deve uniformarsi alle norme sancite dalla legge 18 giugno 1931, n.987, relativa alla difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari, nonché alla costituzione dei consorzi facoltativi ed obbligatori tra i proprietari interessati.

ART. 47

L'obbligo della denuncia di cui al precedente articolo 46 è fatto a tutti i proprietari nei casi di comparsa notevole di animali nocivi, crittogame, bruchi ed altri insetti dannosi alle piante, nonché al verificarsi di malattie e di deperimenti alle medesime (potendo essere determinate da insetti malefici all'agricoltura) all'autorità comunale perché questa possa eseguire le verifiche del caso e prendere i provvedimenti di cui all'articolo precedente.

ART. 48

Nelle zone colpite da malattie parassitarie delle piante, i proprietari non potranno asportare altrove le piante senza un certificato di immunità da rilasciarsi dall'ufficio comunale.

ART. 49

Quale misura preventiva contro la propagazione di larve nocive all'agricoltura, gli steli del granoturco devono essere bruciati o ugualmente distrutti non oltre il mese di marzo.

ART. 50

Salva l'osservanza delle speciali disposizioni che fossero emanate per la cattura del passero e di altre specie di uccelli che recano danno ai raccolti, è vietato distruggere le nidiate degli uccelli. E' parimenti vietato di attirare uccelli in nidi artificiali per impadronirsene.

ART. 51

Quando si verificano malattie infettive o diffuse del bestiame o sospette di esserlo, i proprietari o detentori di animali devono uniformarsi alle disposizioni dell'art. 264 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e del regolamento comunale di igiene.

ART. 52

Il seppellimento degli animali morti per malattie infettive o diffuse o sospette di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria 10 maggio 1914, n. 533 o istruzioni annesse 20 giugno 1914, nonché alle norme del Regolamento comunale di igiene.

ART. 53

Le stalle per il bestiame devono essere sufficientemente areate, in buono stato di costruzione e intonacate.

Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco od altre materie.
E' vietato tenere il pollaio nelle stalle.

Art. 53 b)

La flora alpina spontanea, in quanto concorre a creare la bellezza naturale dei luoghi e ne caratterizza gli aspetti ambientali e particolari, v'è salvaguardata, rispettata e protetta.

Sono considerate piante alpine spontanee, nel senso previsto dalle presenti norme, quelle specie che hanno la loro maggiore diffusione su prati e pascoli montani non concimati e nei territori alpini presi nel loro insieme sui quali sia insediata una flora spontanea.

Sono anche considerate spontanee le piante pulvinanti che si sviluppano sulle pareti rocciose soleggianti nelle fenditure delle rocce tra il pietrisco e gli sfasciamenti provenienti da pendii rocciosi.

Art. 53 c)

Sono soggette a particolare protezione, ai fini delle presenti norme, le seguenti specie di piante spontanee che crescono nel territorio comunale :

“ pinus cembra (pino cembro) – leontopodium alpinum (stella alpina – Edelweis) erigeron alpinus – aster alpinus (astro alpino) aconitum anthora (aconito tora) paeonia officinalis (peonia) aquilegia alpina (aquilegia delle alpi) anemone (tutte le specie e varietà ad eccezione dell’anemone nemorosa) anemone- ranunculus parnassifolius (ranuncoli a foglie di geranio) – ranunculus glacialis (erba camozzera) – ranunculus thora- ranunculus alpestris- ranunculus pyrenaiucus (ranuncolo pirenaico)- clematis alpina (vitalbino dei sassi) trallius europaeus (bottone d’oro) eringium alpinum L. (calcatreppolo alpino) – papaver pyrenaiucum (papavero pirenaico) – semprevivum (tutte le specie) (semprevivo) – convallaria maialis (mughetto) narcissus poeticus (narciso) – phyteuma comosum (r ponzo di roccia) – nymphaea alba (ninfaea bianca) – nuphar luteum (nenufaro o carfano) – gladiolus paluster (giaggiolo di palude) – stipa pennata (stipa delle fate) –typha (tutte le specie) – mazza sorda) azalea procumbens (azalea delle alpi o bosso alpino) – gentiana punctata (genzian punteggiata) – gentiana asclepiadea (genziana esclepiadea) gentiana purpurea (genziana purpurea) – ophiris (tutte le specie) fiore di mosca o vesparia) nigritella nigra (tutte le specie) (fiore di morettina) – cypripedium calceolus (scarpette di Venere) o della Madonna) – cypripedium colceolus-orchis (tutte le specie) (orchidee) –daphne mezereum (merzereo o fior di stecco o camelea) – daphne striata – daphne cneorum (cneoro o bunfià – liliium martagon (riccio di dama o giglio martagone-) liliium bulbifeu (giglio rosso) – liliium croceum (giglio di S.Giovanni) – paradisia liliastrum (paradisia) –cyclamen europaeum (ciclaminio europeo) - primule (tutte le specie) primule – soldanella (tutte le specie) (soldanella alpina)-eritrichium nanum (miosotide nana) – silene acaulis (silene acaule) – androsace (specie varie) – saxifraga (specie varie)- saxifraga (specie varie)
- L’elenco di cui al primo comma del presente articolo potrà essere aggiornato quando particolari condizioni e considerazioni lo consiglino.

ART. 53 d)

- Agli effetti della protezione delle piante indicate al precedente articolo 2 – sono vietati:

- a) la raccolta di qualsiasi esemplare della Paeonia officinalis (Peonia) e del Cypripedium calceolus (Scarpette di Venere o della Madonna) ;
- b) la raccolta degli altri fiori, per uso personale, in numero superiore a sei esemplari per ognuna delle specie protette;
- c) l’estirpamento o danneggiamento delle radici, rizomi, bulbi o tuberi della specie per la quale è tollerata la raccolta dei fiori in numero non superiore a sei ;
- d) l’offerta in vendita ed il commercio delle suddette piante con o senza radici, bulbi o tuberi, nonché dei relativi fiori.

Art 53 e)

Sono esenti dai divieti di cui alla lettera b) e c) dell’art. precedente il proprietario del fondo sul quale avviene la raccolta e le persone autorizzate dal proprietario a disporre del fondo.

Art. 53 f)

La raccolta delle specie di piante protette con o senza radici, rizomi, bulbi o tuberi è consentita, salvo il consenso del proprietario del fondo, a scopi didattici, scientifici ed erboristici, purché venga effettuata da persona munita da licenza rilasciata dal Sindaco, di intesa con l' Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.

Art. 53 g)

Le disposizioni precedenti non si applicano nei confronti delle piante protette, provenienti da colture di giardino o stabilimenti di floricoltura. Tuttavia le piante indicate al precedente comma, se poste in commercio devono essere corredate dai certificati di provenienza, redatti dal proprietario o gerente del giardino o dello stabilimento.

Art. 53 h)

Ai fini del rilascio della licenza di cui al precedente articolo, l'interessato deve presentare al Sindaco del Comune apposita domanda che dovrà contenere nome, cognome, residenza, anno di nascita, occupazione, professione del richiedente, nonché indicare l'eventuale ramo scientifico verso cui sono diretti gli studi o lo scopo per cui le piante vengono raccolte.

Ogni raccoglitore deve portare con sé, durante la raccolta, la prescritta licenza ed esibirla ad ogni richiesta degli organi preposti alla vigilanza.

La licenza deve indicare nome, cognome, età, residenza del titolare, specie di pianta da raccogliere, la zona in cui è permessa la raccolta e la durata del permesso che, comunque, non potrà mai essere superiore ad un anno dalla data del rilascio.

La licenza è strettamente personale. La sua concessione è gratuita.

Art. 53 i)

La vigilanza dell'osservanza delle norme precedenti ed il controllo sul possesso delle licenze saranno esercitate dal personale del Corpo Forestale dello Stato, dagli agenti di polizia urbana e dalle guardie campestri del Comune.

Art. 53 l)

La violazione delle norme contenute negli articoli precedenti saranno punite ai sensi dell'art.63 del vigente Regolamento.

Art. 53 m)

Nulla è innovato per quanto riguarda le piante officinali o medicinali, di cui all'elenco approvato con R.D. 26/5/1932, numero 772, per le quali trovano applicazione le disposizioni della Legge 6/1/1931 n. 99 e del relativo regolamento approvato con R.D. 19 novembre 1931 n. 1793.

DELLE CASE COLONICHE

Art. 54

Nelle abitazioni rurali e loro attinenze situate in prossimità delle strade, devono corredarsi i tetti di grondaie in senso verticale e l'acqua piovana deve essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua corrente in modo da evitare qualsiasi danno alle strade.

Art. 55

La pulizia delle case coloniche deve essere accurata e costante. Le case stesse debbono essere munite di scale fisse e non devono avere alcuna comunicazione diretta col fienile o depositi d'altro combustibile, né con la stalla.

E' vietato lasciare giacente la spazzatura in prossimità dell'abitazione.

Art. 56

La costruzione delle abitazioni deve essere eseguita in muratura con esclusione di tetto di paglia o d'altro materiale soggetto agli incendi

Art. 57

Alle aie, cortili, orti, annessi alle case rurali, deve essere data un'adeguata pendenza regolata in modo da provocare il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico, estratte dai pozzi, cisterne, ecc.

Art. 58

Tutte le abitazioni devono essere fornite di latrina la quale, a mezzo di condotti impermeabili, deve sboccare in pozzi neri oppure in botti mobili, e, se si tratta di case isolate, nella concimaia.

Sono proibite le latrine nei cortili o altrove formate da ripari mobili o da recinti di fascine.

Art. 59

I ricoveri di bestiame e le stalle con due o più bovini od equini adulti devono essere fornite di apposita concimaia costruita in conformità alle prescrizioni del R.D.L.

1° dicembre 1930, n. 1682 e secondo le modalità del decreto prefettizio, emanato in base al R.D.L. soprarichiamato, nonché degli articoli 233 e seguenti del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 60

Per la raccolta del letame fuori della concimaia, i mucchi relativi sul nudo terreno non sono permessi che in aperta campagna a conveniente distanza dai corsi d'acqua ed in località che non diano luogo, per la loro posizione, a possibilità d'infiltrazioni inquinanti

l'acqua del sottosuolo.

Art. 61

I cani a guardia delle proprietà rurali, situate in prossimità delle strade, non possono di giorno essere lasciati liberi se abituati ad assalire persone od animali.

Art. 62

Occorrendo costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplodenti e infiammabili da usare per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni del T.U. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n.773, e del relativo regolamento 6 maggio 1940, n.635, e a quelle di cui al D.M. 31 luglio 1934, G.U. 28 settembre 1934, modificato con D.M. 12 maggio 1937 circa le "norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego ed il trasporto di oli minerali".

TITOLO IV

PENALITA'

Art. 63

Le contravvenzioni alle norme del presente regolamento, ove non costituiscano reato contemplato dal Codice penale o da altre leggi e regolamenti generali, saranno accertate e punite a norma degli articoli 106, 107, 108, 109 del T.U. comunale e provinciale 3 marzo 1934, n.383, dell'art. 9 della legge 9 giugno 1947, n. 530 e dell'art. 221 del Codice di procedura penale.

Art. 64

Per l'accertamento, la conciliazione, le ammende, i proventi, ecc., relativi a contravvenzioni alle norme di polizia stradale si applicano le disposizioni contenute nel R.D. 8 dicembre 1933, n.1740.

I contravventori alle disposizioni sull'industria del latte saranno puniti ai sensi del T. U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n.1265 e dell'art. 5 della legge 18 dicembre 1927, n. 2501, senza pregiudizio delle sanzioni previste nel Codice penale e dell'applicazione delle disposizioni, in materia di contravvenzioni, contemplate dal regolamento d'igiene.

Art. 65

Alle contravvenzioni commesse da persone soggette all'altrui potestà, direzione e vigilanza sono applicabili le disposizioni previste in materia all'art. 196 del Codice penale.

Art. 66

Gli agenti che hanno accertata la contravvenzione hanno diritto al terzo dei proventi introitati sulle penalità pecuniarie.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 67

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa e la susseguente pubblicazione di cui al 3° comma dell'art. 62 del T. U. comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'art. 21 della legge 9 giugno 1947, n.530.

Art. 68

Il presente regolamento è visibile in copia nell'ufficio di polizia municipale, nei giorni e nelle ore d'ufficio.

Il presente Regolamento è stato deliberato dal Consiglio Comunale
in adunanza 10. 5. 1953

Il presente Regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio
nel giorno festivo 14. 5. 1953
senza opposizioni o reclami.

N. 20304 - Div. II/1
approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa in
seduta del 15 luglio 1953.

Il presente Regolamento venne pubblicato ed affisso all'Albo Pretorio di questo
Comune per giorni 15 consecutivi e cioè dal
giorno 20. 7. 1953 al giorno 5. 7. 1953.
a termine dell'art. 21 della Legge 9 giugno 1947, n. 530, senza opposizioni o reclami.

Omologato dal Ministero dell'Interno con provvedimento
N.----- del -----

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto : IL SINDACO